



Repubblica Italiana

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"E. DE AMICIS"  
- RANDAZZO -**

**Regolamento d'istituto per l'accesso e l'utilizzo  
della palestra e degli impianti sportivi**

**REGOLE DI UTILIZZO**

Art.1 – Durante l'orario scolastico non è consentito l'utilizzo delle palestre da parte di enti o istituzioni diverse dall'I.C. "E. De Amicis" di Randazzo salvo in casi eccezionali per i quali è sempre necessaria l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto.

Art.2 – Durante l'orario scolastico l'utilizzo delle palestre per attività della scuola previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa ma diverse da quelle sportive deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico.

Art.3 – Durante l'orario scolastico è vietato agli estranei alla scuola l'ingresso alla palestra. Non sono considerati estranei gli esperti per le attività previste dal PTOF e i famigliari degli alunni frequentanti.

Art.4 – Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono calzare scarpe da ginnastica pulite (riservate all'uso in palestra) e ben allacciate. In ogni caso è vietato l'accesso sul piano palestra con calzature o altre attrezzature che possano danneggiare il fondo dei campi.

Art.5 – Durante le lezioni di educazione fisica sono ammesse in palestra fino a un massimo di due classi contemporaneamente - secondo quanto stabilito dall'orario scolastico. Fa eccezione l'attuale situazione epidemiologica che prevede la presenza di una sola classe.

Art.6 – L'orario di utilizzo della palestra va di norma dalle 8:20 alle 13.20.

Art.7 – L'accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di educazione fisica ed in presenza dell'insegnante specifico o altro insegnante abilitato.

## REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art.9 – Durante le ore di educazione fisica ogni alunno deve:

- a. indossare abbigliamento idoneo all'attività pratica, cioè di tessuto elastico, privo di fibbie o parti metalliche pericolose e adeguato alla temperatura sia dell'ambiente interno che, eventualmente, esterno;
- b. fornirsi del materiale richiesto  
**per la pratica sportiva:** scarpe sportive pulite (da indossare nello spogliatoio prima di accedere in palestra), abbigliamento sportivo (tuta, calzoncini, maglietta di ricambio), calze se possibile di cotone, piccolo asciugamano, salviettine umidificate (facoltative);  
**Per la teoria:** libro di testo e quaderno grande a quadretti
- c. comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa delle persone e dell'ambiente;
- d. informare tempestivamente l'insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve;
- e. rispettare le norme igieniche.

Art.10 – Durante le ore di educazione fisica agli alunni non è consentito:

- a. indossare oggetti che possono risultare pericolosi per l'incolumità personale e altrui (es. fermagli, spille, collane, anelli, bracciali, orologi, orecchini, gioielleria e oggetti estetici per piercing);
- b. utilizzare la palestra e i suoi attrezzi in assenza dell'insegnante;
- c. usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri;
- d. allontanarsi dal gruppo classe senza l'autorizzazione di un docente;
- e. allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione di un docente;
- f. stazionare negli spogliatoi;
- g. consumare cibi in palestra o negli spogliatoi.

Art.11 – Durante il tragitto classe-palestra gli alunni, accompagnati dall'insegnante, devono procedere ordinatamente e in silenzio.

Art.12 – Nel corso della lezione, è necessario mantenere un comportamento corretto, evitando eccessi di qualsiasi tipo.

Art.13 – E' vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell'insegnante; al termine della lezione, in seguito ad opportune indicazioni, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto.

Art.14 – Eventuali danneggiamenti volontari alle strutture della palestra, dello spogliatoio, nonché agli oggetti, arredi e attrezzi, sono addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente alla lezione qualora non si riesca ad individuare il responsabile.

Art.15 – L'ingresso allo spogliatoio, nell'assoluto rispetto del locale, è limitato alle celeri operazioni di cambio degli indumenti e di pulizia, inoltre, in caso di bisogno, all'uso dei servizi igienici.

Art.16 – Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, cellulari, orologi ed altri oggetti di valore in aula, nella palestra e nello spogliatoio. L'insegnante non è tenuto a custodire tali oggetti e/o valori ed a rispondere di eventuali ammanchi.

Art.17 – E' vietato introdurre e consumare cibi e/o bevande nello spogliatoio e in palestra (è

consentito e consigliato portare esclusivamente l'acqua).

Art.18 – L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la fine dell'orario scolastico del giorno in cui è avvenuto. In caso contrario l'assicurazione potrebbe non risponderne.

Art.19 – È vietato tenere accesi cellulari durante le lezioni pratiche e teoriche.

Art.20 – Ogni studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella dei suoi compagni su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla Dirigente Scolastica e dagli insegnanti di Scienze Motorie.

Art.21 - Gli alunni (i genitori per la scuola primaria) devono informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni di malessere anche momentaneo.

Art.22 - Per periodi prolungati di esonero dalle attività, sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico presentando un certificato medico.

Art.23 - I genitori degli studenti con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall'attività pratica allegando certificato medico.

Gli **esoneri** possono essere così classificati:

- **TOTALE** (che esclude l'alunno dall'eseguire la parte pratica delle lezioni).  
Permanente (per tutto il corso di studi).  
Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso).
- **PARZIALE** (che esclude l'alunno dall'effettuare determinati esercizi).  
Permanente (per tutto il corso di studi).  
Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso).

Art.24 - Gli alunni con qualsiasi forma di esonero (temporaneo, parziale e totale), sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni pratiche e potranno essere impiegati in compiti di giuria ed arbitraggio. Gli stessi, in particolare, devono seguire e partecipare attivamente alle lezioni disciplinari teoriche.

Art.25 - Per la pratica sportiva relativa alle varie fasi dei Campionati Studenteschi (scuola secondaria di I grado), nel rispetto della normativa vigente, deve essere prodotta e rilasciata idonea certificazione medica all'alunno, il quale, per mezzo della famiglia, dovrà consegnarla all'istituzione scolastica, secondo le indicazioni stabilite dal Dirigente Scolastico e dagli insegnanti di Educazione Fisica.

## **UTILIZZO E CONSERVAZIONE MATERIALE E AMBIENTI**

Art.26 – Il materiale e gli ambienti sono affidati agli insegnanti di educazione fisica che ne tutelano la correttezza di uso e ai collaboratori scolastici assegnati alla palestra che ne curano la buona conservazione.

Art.27 – Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati per iscritto dagli insegnanti o dai collaboratori al personale di segreteria incaricato.

Art.28 – Ogni classe deve avvertire immediatamente all'inizio del proprio turno di lezione il docente di eventuali danni riscontrati in palestra, nei bagni o negli spogliatoi e segnalare tempestivamente quelli involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione.

Art.29 – Ogni docente cura che gli attrezzi siano riposti ordinatamente e secondo gli accordi negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra.

Durante le attività all'esterno ogni docente conta meticolosamente gli attrezzi presi dal magazzino per esser sicuro di averli recuperati tutti al termine della lezione.

Art.30 – In casi particolari, e solo ed esclusivamente per attività scolastiche, l'attrezzatura può essere utilizzata al di fuori della palestra previa richiesta scritta del docente referente dell'attività e autorizzazione del coordinatore di educazione fisica.

Art.31 – Gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere la segnaletica delle vie di fuga.

*Approvato in Consiglio di Istituto nella seduta del 09/09/2020*

Il Dirigente Scolastico  
(*Prof. Salvatore Malfitana*)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93